



Dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone

A.C. 2898

Dossier n° 617 - Schede di lettura
18 maggio 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2898
Titolo:	Dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Matteoni
Numero di articoli:	2
Date:	
presentazione:	22 aprile 2026
assegnazione:	13 maggio 2026
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, VIII Ambiente e Commissione parlamentare per le questioni regionali

Premessa

La proposta di legge [A.C. 2898](#) reca norme per la "**dichiarazione di monumento nazionale della Foiba dell'Abisso Plutone**". Essa è stata presentata il 22 aprile 2026 ed è stata assegnata, in sede referente, il 13 maggio 2026 alla VII Commissione Cultura.

Con riferimento alle finalità della proposta di legge in esame, la relazione illustrativa afferma che la dichiarazione della **Foiba dell'abisso Plutone** quale **monumento nazionale** rappresenta un significativo esercizio di memoria collettiva volta a conservare il ricordo della tragedia che si consumò sul Carso triestino tra maggio e giugno del 1945, quando le truppe titine trucidarono a sangue freddo decine di cittadini italiani gettandone i corpi esanimi nella foiba.

Si ricorda che la medesima Commissione Cultura della Camera, nella seduta del 4 marzo 2026, ha approvato la [risoluzione n. 7-00361](#), con la quale si impegna il Governo:

- a valutare l'opportunità di avviare le procedure finalizzate al riconoscimento dell'«Abisso Plutone», sito speleologico situato nel Carso triestino, quale **luogo di testimonianza della tragedia ivi consumatasi**, inserendolo nel quadro dei luoghi della memoria legati al dramma delle foibe e dell'esodo degli italiani d'Istria, Fiume e Dalmazia, anche ai fini della sua **eventuale dichiarazione quale monumento nazionale**;
- a promuovere, d'intesa con gli enti territoriali competenti e con le istituzioni culturali preposte, **iniziative di tutela, valorizzazione e divulgazione storica del sito**, favorendo percorsi didattici e attività commemorative rivolte in particolare alle giovani

Contenuto

Come anticipato in premessa, la proposta di legge in esame, nel solco degli indirizzi formulati dalla Commissione nella risoluzione 7-00361, approvata il 4 marzo 2026, dispone la dichiarazione di monumento nazionale della Foiba dell'Abisso Plutone. La proposta di legge si compone di **due articoli**.

L'**articolo 1**, costituito da due commi, reca la dichiarazione di monumento nazionale. Esso, al **comma 1** stabilisce che la **foiba dell'Abisso Plutone**, cavità naturale posta all'interno del sito speleologico della Grotta di Plutone sul Carso triestino, **è dichiarata monumento nazionale**.

Si ricorda che l'Abisso Plutone è una **cavità naturale del Carso triestino**, situata nei pressi di Basovizza, in provincia di Trieste. La Grotta Plutone è iscritta nel [Catasto Speleologico Regionale del Friuli Venezia Giulia](#) (scheda 59-Grotta Plutone). Si tratta di una profonda cavità verticale formatasi nei calcari carsici dell'area. L'imbocco, a strapiombo, dà accesso a un pozzo profondo circa 112 m e si apre alla base di una dolina adiacente alla strada che

da Basovizza porta a Gropada. Dal grande pozzo iniziale si sviluppa una galleria inclinata molto ripida in alcuni tratti, che termina in una sala dal suolo fangoso, soggetta ad allagamenti durante i periodi piovosi. La prima esplorazione della grotta risale probabilmente al 1894, ad opera dei giovani del Circolo Hades, associazione che si sarebbe unita nello stesso anno al Club Touristi Triestini.

Dal punto di vista storico, il sito è associato agli eventi del maggio 1945, nel contesto dell'occupazione jugoslava di Trieste, quando, come si legge dal testo della **risoluzione 7-00361**, approvata dalla Commissione Cultura della Camera in data 4 marzo 2026, "**reparti delle truppe titine gettarono decine di italiani**" nella cavità in questione.

Il **comma 2** prevede che lo Stato, d'intesa con gli enti territoriali competenti e con le istituzioni culturali preposte, promuove **iniziative di tutela, valorizzazione e divulgazione della memoria storica** del sito di cui al comma 1, favorendo percorsi didattici e attività commemorative rivolte, in particolare, alle giovani generazioni.

Il successivo **articolo 2** reca la **clausola di invarianza finanziaria**. Esso, costituito da un solo comma, dispone che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riguardo a tale ultimo aspetto, si ricorda che in questa legislatura è stata approvata la [legge n. 16 del 21 febbraio 2024](#) recante modifiche alla [legge 30 marzo 2004, n. 92](#), istitutiva del "Giorno del ricordo", la quale intende rafforzare le **iniziative di promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata** tra le giovani generazioni, in particolare attraverso il potenziamento delle attività didattiche e dei percorsi della memoria.

Si segnala, inoltre, che è stata successivamente adottata la [legge n. 165 del 23 ottobre 2024](#), che si inserisce nel medesimo quadro di valorizzazione della memoria storica e di promozione delle iniziative commemorative di tutte le vittime delle foibe, mediante l'**istituzione del Museo del Ricordo**, con sede in Roma. Ad oggi, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della predetta legge non risulta adottato il decreto del Ministro della cultura con il quale sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione che provvede alla gestione del Museo.

L'istituto della dichiarazione di monumento nazionale

Con riferimento al procedimento per il riconoscimento di monumento nazionale, si ricorda che l'articolo 6 della [legge 12 ottobre 2017 n. 153](#) ha introdotto nel nostro ordinamento una **procedura amministrativa di dichiarazione di monumento nazionale**, modificando a tal fine l'articolo 10 comma 3 del Codice dei beni culturali di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#). Tale dichiarazione può essere effettuata, al ricorrere di determinati requisiti, nell'ambito della procedura di **dichiarazione di interesse culturale** di cui all'articolo 13 del medesimo codice.

Gli **articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali**, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in combinato disposto con l'articolo 10 del medesimo codice, disciplinano le procedure di **verifica e di dichiarazione di interesse culturale**, tramite cui le varie tipologie di cose immobili o mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico vengono riconosciute quali "beni culturali" ai sensi del citato codice.

La **verifica della sussistenza dell'interesse culturale** (articolo 12) è effettuata con riferimento alle cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Le cose appena citate che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalgano ad oltre settanta anni sono considerate beni culturali fino a quando non sia stata effettuata la verifica.

La **dichiarazione di sussistenza dell'interesse culturale** (articolo 13) è effettuata invece con riferimento a:

- le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli sopra citati;
- gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
- le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
- le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;
- le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

Le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi, gli archivi e i singoli documenti, nonché le raccolte librerie delle biblioteche di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico non necessitano invece della dichiarazione e rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

La verifica e la dichiarazione di interesse culturale sono **effettuate dai competenti organi del Ministero**, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione. Nel caso in cui il procedimento di verifica sia iniziato su richiesta, esso si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento è avviato dal Sovrintendente competente, che cura anche la relativa istruttoria. Il provvedimento finale è emanato dal Segretariato regionale.

La **verifica con esito positivo** circa la sussistenza dell'interesse culturale effettuato ai sensi dell'articolo 12 e la **dichiarazione** di sussistenza dell'interesse culturale di cui all'articolo 13 comportano l'**assoggettamento** definitivo dei beni in questione **alle disposizioni** di cui al Titolo I della Parte II **del codice** (rubricato "Beni culturali"). Essi sono cioè soggetti alla vigilanza e all'ispezione ministeriali (Capo II del citato Titolo I), a vincoli di protezione e conservazione (Capo III), a limiti in relazione alla loro circolazione in ambito nazionale (Capo IV) e internazionale (Capo V), specie in materia di alienabilità, sono soggetti ad un regime particolare in caso di ritrovamenti e scoperte (Capo VI), nonché ad un peculiare regime espropriativo (Capo VII).

Nel caso invece la **verifica** di cui all'articolo 12 abbia dato **esito negativo**, le cose sono **escluse dall'applicazione delle disposizioni** del Titolo I della Parte II **del codice** e sono liberamente alienabili; nel caso appartengano al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, possono essere sdemanializzate e, dopo la sdemanializzazione, liberamente alienate.

In particolare, la citata legge 12 ottobre 2017, n. 153, nel modificare l'articolo 10, comma 3, lettera d), secondo periodo, del codice dei beni culturali ha previsto che, nel caso delle **cose immobili e mobili**, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose, **se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale**, la **dichiarazione di interesse culturale** di cui all'articolo 13 **possa comprendere**, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, **la dichiarazione di monumento nazionale**.

Prima del 2017, anno di entrata in vigore della citata modifica, il **codice non prevedeva una specifica procedura allo scopo**, limitandosi, all'articolo 54, a disporre che sono inalienabili, quali beni del demanio culturale "gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente" e, all'articolo 129, a far salve le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali.

Tuttavia, **l'entrata in vigore di tale disposizione non ha impedito** che continuassero ad essere approvate **leggi volte a conferire**, con norma di rango primario, **il riconoscimento di monumento nazionale**. Si possono qui ricordare, in particolare, i seguenti casi, tutti entrati in vigore dopo la legge n. 153 del 2017:

- l'articolo 2 della [legge n. 213 del 2017](#), che ha dichiarato monumento nazionale la Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine;
- la [legge n. 65 del 2019](#), recante la dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto "Ponte Vecchio di Bassano";
- l'articolo 1, comma 2, del [decreto-legge n. 103 del 2021](#), che ha dichiarato monumento nazionale le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia;
- la [legge n. 20 del 2022](#), recante la dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano.

Relativamente al periodo precedente al 2017, un'ampia ed utile disamina della questione relativa alla dichiarazione di monumento nazionale si riscontrava nella [Circolare n. 13 del 5 giugno 2012](#) indirizzata dalla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee dell'allora Mibac alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.

In particolare, la circolare ricordava, anzitutto, che **l'istituzione di monumenti nazionali risale al complesso di norme della seconda metà del XIX secolo**, costituenti la legislazione eversiva del patrimonio ecclesiastico, *in primis* la [legge 7 luglio 1866, n. 3096](#), che sanciva l'obbligo per lo Stato italiano appena formato, dopo la soppressione degli ordini monastici, di conservare alcuni siti monumentali ecclesiastici che furono dunque esclusi sia da possibili vendite, sia dalla conversione in altri usi. La legge citata, oltre a dichiarare direttamente tali alcuni complessi (si trattava delle abbazie di Montecassino, Cava dei Tirreni, San Martino della Scala e Monreale e della Certosa di Pavia), stabiliva la possibilità che altri beni ottenessero la stessa qualificazione, nel rispetto della procedura di designazione stabilita dalle norme regolamentari di attuazione della legge stessa. Ricordava, altresì, che, norme legislative e regolamentari successive ([legge 15 agosto 1867, n. 3848](#), e [Regio Decreto 5 luglio 1882, n. 917](#)) stabilirono che altri complessi avrebbero potuto aggiungersi e che la relativa designazione dovesse essere fatta con decreto reale e con l'intesa del Ministro della pubblica istruzione. La medesima circolare faceva presente, poi, che **le prime leggi di tutela dei beni di interesse storico-artistico non facevano alcun riferimento ai beni qualificati come monumenti nazionali**: in particolare, la [legge 1° giugno 1939 n. 1089](#) introduceva la nuova nozione di **"interesse storico-relazionale"** accertabile attraverso la procedura della notifica per le "cose immobili riconosciute di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della

letteratura, dell'arte e della cultura in genere". Evidenziava, dunque, che l'Ufficio legislativo del Mibact, con parere 6 marzo 2006, n. 9206, aveva fatto presente che il Codice dei beni culturali e del paesaggio, **confermando la scelta del legislatore del 1939 di introdurre, in luogo della definizione di monumento nazionale, la nozione di interesse storico-relazionale** e di prevedere, al riguardo, la ordinaria procedura di modifica, aveva confermato **"l'incongruenza di tale nozione per l'accertamento della sussistenza del grado di interesse storico-artistico richiesto dalla legge per la operatività degli istituti della tutela**. Precisava altresì l'Ufficio legislativo che il legislatore, qualora riconosca valore storico o culturale ad un immobile, anche qualificandolo monumento nazionale, avrebbe l'onere di chiarire se ed in quale misura dalla dichiarata monumentalità scaturiscano effetti tipici del vincolo tradizionale se non voglia limitare il suddetto riconoscimento alla funzione di **mera onorificenza, senza specifico contenuto giuridico**".

La circolare aggiungeva che, sempre l'Ufficio legislativo del Mibact, con parere prot. 5636 del 27 marzo 2012 aveva sostanzialmente confermato l'avviso già in precedenza espresso. Di tale nuovo parere, la circolare riportava ampi stralci, fra i quali il passaggio in cui si evidenziava che la soluzione di **operare nuove dichiarazioni di monumento nazionale** "appare peraltro **non auspicabile**, poiché porrebbe il problema di stabilire il regime giuridico applicabile agli eventuali beni così dichiarati. Pertanto, nell'attuale contesto ordinamentale, gli **immobili** a vario titolo **'candidati' ad essere dichiarati monumento nazionale dovrebbero** ordinariamente, ricorrendone i presupposti, **essere ricondotti ad una delle tipologie di beni culturali previste dal Codice**".

Anche nella fase precedente al 2017, in assenza di riferimenti nel codice, e **nonostante l'avviso sostanzialmente contrario del Ministero**, nei termini di cui alla circolare sopra descritta, erano state approvate:

- la [legge n. 64 del 2014](#), recante dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza;
- la [legge n. 207 del 2016](#), recante dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza.

Nella fase ancora precedente, si erano succedute, invece, talune **dichiarazioni effettuate con norma di rango regolamentare**, ed in particolare:

- il [decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 2003](#), recante dichiarazione di monumento nazionale per il cimitero delle vittime del Vajont, in Longarone;
- il [decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2008](#), recante dichiarazione di monumento nazionale dell'antica area di San Pietro Infine;
- il [decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2008](#), recante dichiarazione di monumento nazionale dell'isola di Santo Stefano.